GIUSTIZIA INSIEME

Diritto dell"emergenza Covid-19 e recovery fund

Il giudizio civile "telematico" di legittimità ai tempi del covid-19 di E. D'Alessandro

di **Elena D'Alessandro**

18 aprile 2020

---

di Elena D'Alessandro

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il periodo 9 marzo-11 maggio 2020. – 3. Il periodo 12 maggio-30 giugno 2020 . – 4. Modalità di svolgimento delle adunanze camerali e modalità di deposito delle memorie. – 5. Modalità alternative di deposito della minuta; sottoscrizione di decreti, ordinanze e sentenze fino al 30 giugno 2020. – 6."Il bene nelle cose".

1. In Italia, così come in altri Stati membri[1], il settore della giustizia civile è stato uno dei settori interessati dalle misure di contenimento dei contagi da covid-19. Il presente scritto ha lo scopo di esaminare in che modo le misure di contenimento abbiano inciso sulle modalità di svolgimento del giudizio civile di legittimità, rendendole telematiche.

2. In principio fu l'art. 1, co. 1, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 a stabilire che, a partire dal 9 marzo e fino al 22 marzo 2020, dovessero essere rinviate d'ufficio a data successiva a tale lasso temporale «le udienze dei procedimenti civili ...pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni indicate all'articolo 2, co. 2, lettera g». La previsione in esame aveva fatto sorgere (almeno) due questioni interpretative riferite al giudizio di legittimità. La prima concerneva il mancato riferimento alle adunanze camerali che, pertanto, secondo alcuni[2] sarebbero state

escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 1, co. 1, in quanto misura eccezionale e, dunque, di stretta interpretazione.

Altri**[3]**, invece, consideravano le adunanze camerali incluse entro la sfera di applicazione dell’art. 1, co.1, pur in mancanza di espresso riferimento. Ciò sulla base di un’interpretazione teleologica della previsione che valorizzava la necessità di evitare lo spostamento e le riunioni di magistrati, *i.e.* possibili occasioni di contagio. Occasioni di contagio che avrebbero potuto essere occasionate anche dalle riunioni di magistrati finalizzate allo svolgimento di adunanze camerali, sebbene queste ultime, ai sensi degli artt. 380-*bis*, 380- *bis* 1 e 380-*ter* c.p.c. (e a differenza delle udienze) si svolgano senza la presenza delle parti e del Procuratore generale.

La seconda questione interpretativa atteneva alla possibilità di fare applicazione, anche in sede di legittimità, (quantomeno di alcune) delle eccezioni indicate all’art. 2, co. 2, lett. g, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11**[4]** Per siffatte tipologie di controversie, infatti, il differimento *ex lege* delle udienze non sarebbe avvenuto. L’elenco, per comodità riportato a piè pagina, fa riferimento: *i*) a talune tipologie di controversie dichiarative, rispetto alle quali un problema di operatività della previsione in sede di legittimità si pone soltanto in riferimento a quelle per cui è possibile il ricorso in cassazione; *ii*) ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, per i quali la ricorribilità per cassazione è ipotizzabile solo se nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), senza nessun effetto per le parti. Si prevede, infine, una clausola di salvezza che richiama, in generale, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e che ben si presta ad operare anche per i giudizi di legittimità.

Il Primo presidente della Corte di cassazione, con decreto n. 36 del 13 marzo 2020, ha preso posizione su ambedue le questioni, per un verso ritenendo che per le udienze e anche per le adunanze camerali fissate dal 9 al 22 marzo 2020 fosse operativo il differimento *ex lege* dell’attività giudiziaria previsto dal decreto legge 8 marzo 2020, n. 11 e, per altro verso, non prevedendo alcuna eccezione a tale differimento. Evidentemente si è ritenuto che nessuna delle fattispecie indicate all’art. 2, co. 2, lett. g., del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, inclusa la clausola generale di salvezza, fosse operativa in riferimento al giudizio di legittimità, quantomeno a tale finalità.

Con il medesimo decreto il Primo presidente aveva disposto la “soppressione” di tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo 23 marzo-10 aprile 2020, esercitando così il potere discrezionale di effettuare rinvii a data successiva al 31 maggio 2020 che gli attribuiva l’art. 2, co. 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11. Acquisito il parere del Procuratore generale, il Primo

presidente ha altresì previsto che le cause, le cui udienze o adunanze siano state soppresse, vengano rinviate a nuovo ruolo, tranne quelle indicate all’art. 2, co. 2, lett. g., decreto legge 8 marzo 2020, n. 10, le quali saranno fissate a una nuova data successiva al 31 maggio 2020.

L’elenco di cui all’art. 2, co. 2, lett. g, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, che in sede di legittimità non è stato ritenuto operativo per evitare il differimento *ex lege* dell’attività giudiziaria, assume invece rilievo per ottenere priorità nella fissazione di una nuova udienza o adunanza camerale. Non sembri, questo, un risultato schizofrenico: verosimilmente una delle ragioni per cui non è stata individuata alcuna eccezione al differimento *ex lege* (neppure nel caso delle adunanze camerali) è di tipo organizzativo. È ipotizzabile che fosse necessario del tempo per predisporre le modalità di svolgimento di tali attività da remoto.

Sempre il decreto n. 36 del 13 marzo 2020 stabilisce che, per il settore civile, lo spoglio finalizzato ad individuare i procedimenti rientranti *sub* lett. g sia riservato alla sesta sezione (per i nuovi procedimenti) ovvero agli uffici spoglio sezionali (per i ricorsi loro già trasmessi).

Il Governo ha previsto che la trattazione dei procedimenti “urgenti” sia subordinata alla richiesta di parte. Per tale motivo, il decreto del Primo presidente del 31 marzo 2020, n. 47 indica le caselle di posta elettronica certificata a cui inviare le istanze di fissazione di udienza per procedimenti urgenti. Si tratta di una tipologia di istanza “non avente immediata incidenza sul processo” (utilizzando la terminologia che si rinviene sul sito *web* della S. C.) posto che, nel contesto del giudizio civile di legittimità, normalmente si procede senza necessità di atti di impulso processuale delle parti. L’istanza va depositata tramite posta elettronica certificata, sulla falsariga di quanto già accade per il deposito della richiesta di sollecita fissazione dell’udienza o della adunanza camerale**[5]**.

Il periodo di differimento *ex lege* dell’attività giudiziaria è stato successivamente esteso al 15 aprile 2020 dall’art. 83 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il cui co. 22 ha anche disposto l’abrogazione degli artt. 1 e 2 del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11. Si era previsto che dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili presso tutti gli uffici giudiziari**[6]** fossero rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Infine, con l’art. 36, co.1, del c.d. decreto legge “liquidità” dell’8 aprile 2020, n. 23 il periodo di differimento *ex lege* dell’attività giudiziaria è stato allungato all’11 maggio 2020, con l’eccezione, però, dei casi urgenti, per i quali non ha luogo neppure la sospensione dei termini di cui all’art. 83, co. 2, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**[7]**.

3. Per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020, spettava al Primo presidente della Corte di cassazione, sentita l’autorità sanitaria regionale, la Procura generale, e i competenti Consigli dell’ordine degli avvocati, l’adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dalle autorità governative.

Il Primo presidente della S. C., da ultimo con decreto 10 aprile 2020, n. 55**[8]** ha stabilito che:

— tutte le udienze pubbliche fissate fino al 30 giugno 2020 siano rinviate a nuovo ruolo per data successiva al 30 giugno 2020, salvo quelle riguardanti le fattispecie indicate dall’art. 83, co. 3 lett a del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (norma corrispondente all’ormai abrogato art. 2, co. 2, lett. g, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11**[9]**) che, previa individuazione, verranno fissate di nuovo ma con priorità. Ancora una volta, le fattispecie che sfuggono al differimento *ex lege* (di seguito: i “casi urgenti”) sono considerate operative anche in sede di legittimità. Ma non già, come previsto dal decreto legge, per garantire la celebrazione di udienze durante la fase di quiescenza *ex lege* dell’attività giudiziaria quanto, piuttosto, per ottenere priorità nella nuova fissazione dell’udienza;

— tutte le adunanze camerali fissate fino al 31 maggio 2020 siano rinviate a nuovo ruolo, salvo quelle riguardanti le cause riconducibili alle fattispecie di cui all’art. 83, comma 3, lett. a, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che, previa individuazione, saranno nuovamente fissate con priorità.

Mentre nessuna udienza pubblica si svolgerà fino al 30 giugno 2020, il Primo Presidente ha disposto che le adunanze camerali riprendano, per i casi urgenti, dal 1° giugno 2020.

La diversità di trattamento è dovuta alla circostanza per cui, nelle adunanze camerali, le parti e il Procuratore generale possono interloquire solo con memorie scritte, non essendo prevista la loro presenza fisica *in loco*. Non vi è pertanto il rischio di creare assembramenti di persone che possano favorire la diffusione del covid-19.

Benché il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 consenta la fissazione di adunanze camerali a partire dal 12 maggio 2020, occorre considerare che deve essere assicurata alle parti la possibilità di usufruire per intero dei termini a ritroso indicati dagli artt. 380-*bis* c.p.c., 380-*bis* 1, c.p.c. e 380-*ter* c.p.c. per depositare memorie difensive. Il decorso di tali termini, per i casi “non urgenti”, è infatti sospeso fino all’11 maggio 2020 per effetto dell’art. 83, co. 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (così come modificato dall’art. 36 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23).

Questa la ragione per cui il Primo presidente ha ritenuto che la prima data utile per la fissazione di nuove adunanze camerali sia quella del 1° giugno 2020.

Segnatamente, il decreto del Primo presidente del 10 aprile 2020, n. 55 dispone che, dal 1° al 30 giugno 2020, le Sezioni unite tengano due adunanze camerali.

Per quanto riguarda le Sezioni semplici, ad iniziare sarà la sesta, la quale, dal 1° al 19 giugno terrà, per ogni sottosezione, un numero di adunanze camerali compatibile con le risorse di personale amministrativo effettivamente presenti in ufficio.

Dopodiché, dal 22 al 30 giugno le sezioni prima, seconda, terza, lavoro e quinta terranno un numero di adunanze compatibile con le risorse di personale amministrativo effettivamente presenti in ufficio.

4. Le adunanze camerali menzionate alla fine del paragrafo precedente sono quelle di cui agli artt. 380-*bis*, 380-*bis* 1 e 380 *ter* c.p.c. Tali adunanze, fino al 30 giugno 2020, si svolgeranno secondo le modalità fissate dal decreto del Primo presidente del 23 marzo 2020, n. 44; decreto che si è dovuto misurare con le difficoltà derivanti dal fatto che il processo civile telematico non è ancora operativo in sede di legittimità, essendo al momento soltanto in fase di sperimentazione per il settore civile**[10]**.

Prima di occuparsi delle modalità di svolgimento delle adunanze camerali, occorre soffermare l’attenzione sull’attività propedeutica all’adunanza, di cui si occupa, invece, il decreto del Primo presidente del 31 marzo 2020, n. 47. Come vedremo, si è tentato di approntare in tempi record una sorta di “processo telematico d’emergenza” in sede di legittimità.

Innanzi tutto si dispone che, poiché al momento non esistono fascicoli telematici ma solo cartacei, i magistrati fuori sede, per prepararsi all’adunanza camerale, potranno ricevere gli atti del procedimento tramite il servizio postale. Ma, soprattutto, va tenuto presente che il Protocollo di intesa per la trattazione delle adunanze *ex* art. 375 c.p.c. e delle udienze *ex* art. 611 c.p.p. siglato tra la Corte di cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale forense il 9 aprile 2020, al suo punto 1, prevede che entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione della data dell’adunanza, i difensori (tramite la loro casella posta elettronica certificata di cui al ReGIndE) trasmettano all’indirizzo di posta elettronica della S. C. il pdf immagine degli atti processuali del giudizio di cassazione già in precedenza depositati nelle forme ordinarie previste dalla legge (cioè il ricorso, il controricorso, la nota di deposito *ex* art. 372, co. 2, c.p.c., il provvedimento impugnato)**[11]** in modo che tali *files* possano essere inoltrati ai consiglieri

componenti il collegio giudicante.

In secondo luogo, si prevede che il Procuratore generale, utilizzando la casella di posta elettronica della segreteria, in aggiunta alle normali modalità di deposito, possa inviare le proprie conclusioni alla casella di posta elettronica certificata della cancelleria della Suprema corte come pdf immagine allegato al messaggio email. Ciò che perviene in cancelleria è una mera copia delle conclusioni firmate a mano, verosimilmente dichiarata conforme all’originale. L’originale cartaceo, si immagina, verrà conservato dal Procuratore generale e depositato presso la cancelleria della S. C. quando l’emergenza sanitaria lo consentirà.

In terzo luogo, si stabilisce che anche i difensori delle parti, utilizzando l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al ReGIndE, possono far pervenire alla controparte e all’indirizzo di posta elettronica certificata della S. C. le loro memorie, in modo da evitare che i difensori o i loro domiciliatari si debbano recare personalmente presso la cancelleria della Corte per il deposito delle memorie cartacee ovvero per il ritiro delle memorie avversarie, in un tentativo di limitazione del numero di spostamenti. Le specifiche tecniche sono contenute nel già richiamato Protocollo di intesa per la trattazione delle adunanze *ex* art. 375 c.p.c. siglato il 9 aprile 2020 tra la Corte di cassazione, la Procura generale e il Consiglio nazionale forense. Al punto 2 del Protocollo si legge che il difensore provvederà a trasmettere il pdf immagine della memoria (che sarà dunque firmata a mano dall’avvocato cassazionista) all’indirizzo di posta elettronica certificata della cancelleria della Corte di cassazione, alla segreteria della Procura Generale e all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori delle altre parti processuali risultante dai pubblici registri di cui all’art. 16-*ter* del decreto legge n. 179 del 2012 e successive modificazioni. Da parte dei difensori vi è l’assunzione dell’impegno a trasmettere copie informatiche di contenuto uguale agli originali. Tuttavia, come ricorda il punto 6 del Protocollo, la trasmissione della copia informatica dell’originale cartaceo non sostituisce il deposito nelle forme previste dal c.p.c. **[12]** Per cui, a conclusione dell’emergenza sanitaria, gli originali dovranno essere depositati in cancelleria senza indugio.

Il tenore del Protocollo sembra escludere l’eventualità che il difensore possa far pervenire, tramite pec, un file nativo digitale da lui firmato digitalmente**[13]**. L’art. 83, co. 11-*bis* del maxiemendamento alla legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, al momento approvato unicamente dal Senato in data 9 aprile 2020 sembra, invece, fare riferimento (solo?) a quest’ultima modalità nella misura in cui dispone che, nei procedimenti civili innanzi alla Corte di Cassazione e sino al 30 giugno 2020, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati possa avvenire in modalità telematica «nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici». L’operatività di siffatta previsione non è però immediata, in quanto subordinata all’emanazione di un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerti l’installazione e l’idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici**[14]**.

Per i difensori, un’ulteriore alternativa al deposito dell’originale cartaceo a mani presso la cancelleria della S. C. potrebbe forse consistere nel deposito postale, espressamente previsto dall’art. 134 disp. att. c.p.c. per il solo ricorso e controricorso ma che talune pronunce di legittimità**[15]** estendono anche al deposito delle memorie, a condizione che, diversamente da quanto stabilito dal co. 5 dell’art. 134 disp att. c.p.c. non siano spedite ma, piuttosto, giungano presso la cancelleria della Corte entro i termini stabiliti dagli artt. 380 -*bis*, 380-*bis* 1 e 380-*ter* c.p.c.

Quello appena richiamato non è, però, un orientamento giurisprudenziale unanime**[16]**, per cui per poter essere invogliate ad usufruire di tale disposizione durante il periodo dell’emergenza sanitaria dovuta al covid-19, le parti avrebbero dovuto essere rassicurate in ordine all’adozione, *pro futuro*, dell’orientamento giurisprudenziale più liberale. Si tratta, in ogni caso, di disposizione non pienamente capace di limitare gli spostamenti degli avvocati perché non esime il difensore della parte dall’onere di recarsi presso l’ufficio postale, così come non esime il difensore della controparte dall’onere di recarsi presso la cancelleria della S. C. per ritirare la memoria avversaria.

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle adunanze camerali, con un’altra significativa novità occasionata dall’emergenza sanitaria, il decreto 23 marzo 2020, n. 44 prevede che, fino al 30 giugno 2020, le adunanze di cui agli artt. 380- *bis*, 380 *bis* 1 c.p.c. e 380-*ter* c.p.c. si svolgano da remoto. Ma non per tutto il collegio. Infatti, il Presidente della sezione o un magistrato da lui delegato dovrà assicurare la sua presenza nella camera di consiglio presso la S.C., con gli altri componenti del collegio collegati in via telematica. Il Presidente o il suo delegato che partecipa in presenza alla camera di consiglio presso i locali della S. C., dovrà redigere il ruolo informatico tramite il sistema informativo SIC e consegnarlo, dopo averlo sottoscritto, alla cancelleria assieme al verbale d’udienza, nel quale si darà atto che gli altri componenti del collegio sono collegati da remoto. Come chiarito dall’art. 83, co. 12-*quinquies* del maxiemendamento alla legge di conversione del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 al momento approvato soltanto dal Senato in data 9 aprile 2020, il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a

tutti gli effetti di legge: una camera di consiglio “al passo con i tempi”.

5. La attuale mancata operatività delle disposizioni sul processo telematico in Cassazione crea difficoltà anche in riferimento alle modalità di pronuncia delle sentenze (con riferimento alle udienze pubbliche svoltesi prima dell’inizio dell’emergenza sanitaria), delle ordinanze e dei decreti, quando l’estensore o il Presidente del collegio siano dei “fuori sede”. Per ovviare al problema, il decreto del Primo presidente del 19 marzo 2020, n. 40 stabilisce che, fino al 30 giugno 2020, in aggiunta alle ordinarie modalità di redazione e deposito in cancelleria, da parte dei Consiglieri di cassazione, di sentenze, ordinanze e decreti, sia possibile (essenzialmente per gli estensori fuori sede) utilizzare modalità alternative di trasmissione dei provvedimenti alla cancelleria.

Per le ordinanze (e decreti) si stabilisce che l’estensore, utilizzando la sua casella di posta elettronica istituzionale, possa trasmettere alla cancelleria della sezione di appartenenza il pdf immagine della minuta del provvedimento (**[17]**) dichiarando che è conforme all’originale. Sarà quindi la cancelleria a stampare la minuta, *recte* il testo integrale del provvedimento inviato dall’estensore, e a farlo sottoscrivere al Presidente, se in sede, in conformità a quanto disposto dall’art. 134 c.p.c.

Se il Presidente di sezione è un fuori sede, o comunque è impossibilitato a recarsi in Corte per sottoscriverlo, in base alla previsione contenuta all’art. 132, co. 3, c.p.c. (la quale costituisce espressione di un principio generale che vale non solo per le sentenze ma anche per le altre tipologie di provvedimenti del giudice) la sottoscrizione potrà essere apposta dal componente più anziano del collegio, dando menzione dell’impedimento. Il decreto n. 40 invita a fare riferimento all’art. 1, co. 1, lett. a del dpcm 8 marzo 2020, il quale impone di evitare spostamenti che non siano giustificati da comprovate esigenze lavorative.

Per le sentenze l’*iter* alternativo è analogo: l’estensore fuori sede può inviare il pdf immagine della minuta (*recte:* il testo integrale del provvedimento) alla cancelleria che la stamperà e la farà sottoscrivere al Presidente dando atto delle ragioni per cui l’estensore non ha potuto sottoscriverla, richiamandosi all’art. 1, co. 1, lett. a del dpcm 8 marzo 2020. Difatti, è vero che l’art. 132, co. 3, c.p.c. dispone che la sentenza sia sottoscritta dall’estensore e dal Presidente e tratta espressamente del solo caso di impossibilità del Presidente a sottoscriverla. Tuttavia, una giurisprudenza ormai consolidata afferma che il difetto parziale della sottoscrizione senza che sia dato conto del motivo dell’impedimento (qui, invece, è indicato), non origina una sentenza

inesistente ai sensi dell’art. 161, co. 2, c.p.c. Piuttosto, si tratta di una sentenza affetta da nullità formale. Siffatto vizio, in quanto soggetto alle regole di cui all’art. 161, co. 1, c.p.c.**[18]**, diviene irrilevabile a fronte di una sentenza di cassazione.

Più complesso il caso in cui né l’estensore, né il Primo presidente o il consigliere più anziano, al quale unicamente si riferisce l’art. 132 c.p.c., possano recarsi presso la cancelleria della S. C. per sottoscrivere la sentenza ovvero l’ordinanza o il decreto. In tal caso si avrebbe un’ordinanza o una sentenza sottoscritta solamente da uno dei magistrati componenti il collegio, con indicazione delle ragioni per cui il Presidente e il consigliere più anziano (e l’estensore, nel caso della sentenza) non hanno potuto sottoscriverla. Il finale potrebbe essere a lieto fine se si aderisce alla tesi, sostenuta in dottrina**[19]**, secondo cui l’inesistenza *ex* art. 161, co. 1, c.p.c. va circoscritta alle ipotesi di rifiuto del giudice di sottoscrivere, senza essere estesa anche ai casi di suo impedimento alla firma **[20]**, potendo una valida sentenza, ordinanza o decreto venire in vita quando vi sia almeno uno dei membri del collegio (non necessariamente il più anziano) in grado di sottoscriverla. Dunque non vi sarebbe inesistenza, ma solo nullità per vizio di forma, in presenza di una sentenza o ordinanza sottoscritta soltanto da un magistrato che non era né il presidente, né il componente più anziano del collegio (per le sentenze: né l’estensore)**[21]**. Una nullità per vizio di forma insuscettibile di convertirsi in motivo di impugnazione quando il vizio riguardi una decisione della Cassazione.

6. L’emergenza sanitaria prima o poi passerà e, con essa, cesserà di avere efficacia la disciplina emergenziale cui si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi. La disciplina emergenziale ci lascerà in compagnia di alcuni *feedback* positivi, *in primis* la conferma che la strada che già si stava percorrendo prima del manifestarsi del covid-19, ossia quella della messa a regime del processo telematico anche nei giudizi di legittimità, con particolare riferimento alla fase dello scambio di memorie e della redazione delle sentenze, ordinanze e decreti, è assai appropriata.

In secondo luogo, c’è la speranza che, alla luce dell’esperienza che si sarà acquisita, si apra una riflessione sulle adunanze camerali telematiche e sull’opportunità di mantenerle operative anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Tra le adunanze camerali in presenza e quelle telematiche esiste una differenza “ che n’ntender no la può chi no la prova”. Pertanto, sarà soltanto dopo aver sperimentato pregi e difetti dello strumento telematico che si potrà discutere, con cognizione di causa, su se, come e quanto sia opportuno che siffatta tecnologia divenga un elemento fisiologico del giudizio di legittimità.

[1] L'analisi comparatistica è limitata agli Stati membri in cui vi è stata maggiore diffusione del covid-19, partendo dalla Spagna, dove si v. la seconda disposizione addizionale del *Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma ocasionada por el COVID-19,* secondo cui, in maniera simile a quanto previsto in Italia, «*Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo [...].*

3. (....) la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso.

In Francia v. la *circulaire* del 14 mars 2020 *relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19,* nonché le ordinanze del 25 marzo 2020 n. 304 e 306. La giustizia civile si è fermata, con l'eccezione dei « *contentieux essentiels*». Per l'effetto, la Cour de Cassation francese ha pressoché sospeso la propria attività in materia civile (**https://www.courdecassation.fr/informations_services_6/coronavirus_informations_44633.html**). Su posizioni analoghe parrebbe l'Olanda, sebbene la legislazione emanata durante questo periodo di emergenza sanitaria sia disponibile solo in olandese. Per un riassunto in inglese v. https://conflictoflaws.net/2020/access-to-justice-in-times-of-corona/.

Nel Regno Unito, tutta la attività della UK Supreme court si sta svolgendo telematicamente, incluse le “camere di consiglio”. Per scelta della Suprema corte, il video di tutte le udienze, inclusa quella in cui si dà lettura della decisione è visibile sul sito web della Supreme Court. Durante l’emergenza coronavirus le decisioni sono lette telematicamente “da casa” e non dall’aula di udienza. Per un esempio: **https://www.supremecourt.uk/watch/uksc-2018-0152/judgment.html**. Anche la cancelleria della Corte lavora da remoto, cosicché tutti gli atti giudiziari debbono essergli inviati in forma telematica: **https://www.supremecourt.uk/news/arrangements-during-the-coronavirus-pandemic.html**.

In controtendenza la Germania, che, al momento, non ha emanato disposizioni emergenziali *ad hoc* riguardanti il processo civile. Il *Bundesgerichtshof* sta tuttavia attuando una politica di *self-restraint*, ad esempio annullando (e rifissando) le udienze già fissate per la lettura della sentenza conclusiva del giudizio. Oltralpe, infatti, la sentenza si intende pubblicata tramite lettura in udienza. Per approfondimenti cfr. C. auf der Heiden, *Prozessrecht in Zeiten der Corona-Pandemie*, in *NJW*, 2020, 1023 ss.

[2] G. Costantino, in C. D’Arrigo, G. Costantino, G. Fanticini, S. Saija, *Legislazione d’emergenza e processi esecutivi e fallimentari*, in *I quaderni di InExecutivis.it*, 2020, **https://www.inexecutivis.it/Download/Download?r=NormativaEmergenzaCovid19**, spec. 18.

[3] F. De Stefano, *La giustizia in animazione sospesa: la legislazione di emergenza nel processo civile (note a lettura immediata all’art. 83 del d.l. n. 18 del 2020),* in *Giustizia insieme*, 2020, par. 1, **https://giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/926-la-giustizia-in-animazione-sospesa-la-legislazione-di-emergenza-nel-processo-civile-note-a-lettura-immediata-all-art-83-del-d-l-n-18-del-2020**. Conforme G. Fichera, *Relazione n. 28. Procedimento civile in genere-Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Misure urgenti per il contrasto – Decreto-legge n. 18 del 2020 – Modifiche temporanee al processo civile in Cassazione*, messa a disposizione della collettività sul sito web della S. C.: **http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/Rel028-2020_.pdf**,

spec. 4.

[4] Per comodità del lettore, si ricorda che, tratta(va)si, con esclusivo riferimento alla materia civile, delle seguenti controversie: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; b) cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di

affinità; c) procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; d) procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; e) i procedimenti di cui all’art. 35 legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) nei procedimenti di cui all’art. 12 legge 22 maggio1978, n. 194; g) procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; h) procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; i) procedimenti di cui all’art. 283, 351 e 373 c.p.c.; l) in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

[5] Cfr. http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/civile_settore_civile.page.

[6] Udienze – e adunanze – che, in sede di legittimità, il Primo presidente aveva comunque già soppresso fino al 10 aprile.

[7] *Amplius* F. De Stefano, *La giustizia dall’animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d’emergenza nel processo civile*, in *Giustizia insieme*, 2020, par. 1, https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/994-gli-sviluppi-della-legislazione-d-emergenza-nel-processo-civile.

[8] Di integrazione e/o modifica del precedente decreto 31 marzo 2020, n. 47 che, a sua volta, modificava e integrava il decreto n. 36 del 13 marzo 2020.

[9] L’elenco è stato “meglio specificato” dal maxiemendamento alla legge di conversione del decreto 17 marzo 2020, n. 18, al momento approvato soltanto dal Senato in data 9 aprile 2020, che, per quanto concerne i procedimenti civili, così dispone: 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati e ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, procedimenti elettorali di cui all'articolo 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile. Per un approfondimento v. F. De Stefano, *La giustizia dall'animazione sospesa passa in terapia intensiva: gli sviluppi della legislazione d'emergenza nel processo civile*, cit., par. 4.

[10] *Amplius* P. Gori, *Verso il processo telematico in Cassazione,* in *Giustizia insieme*, 2020, https://www.giustiziainsieme.it/it/attualita-2/875-verso-il-processo-telematico-in-cassazione.

[11] Anche quelli redatti dalla controparte (punto 2.6). L'avviso contenente la data dell'adunanza camerale conterrà inoltre l'espresso avvertimento che, nel caso in cui nel termine indicato non pervenga all'indirizzo pec della cancelleria della S. C. il pdf immagine degli atti di parte e del provvedimento impugnato, la trattazione della causa potrà essere rinviata a nuovo ruolo, se il collegio non si ritenga in condizione di decidere nella camera di consiglio da remoto.

[12] Non potendosi con un Protocollo o con un decreto Presidenziale derogare alle disposizioni sulla forma e sulle modalità di trasmissione degli atti processuali di parte previste dal c.p.c.

[13] Si era posto questo quesito, prima della firma del Protocollo, G. Fichera, *Relazione n. 28,* cit., 26, rammentando, problematicamente, come manchi un *repository* in Cassazione ed osservando che «i registri informatici in uso attualmente alla Cassazione (il SIC), oggi non permettono di verificare se un qualsiasi atto telematico risulti o meno firmato digitalmente».

[14] Quand'anche la previsione diventi disposizione di legge, non sembra sufficiente ad esonerare le parti che abbiano inviato il pdf immagine delle proprie memorie dal deposito

dell’originale.

[15] Da ultimo Cass., sez. III, 29 agosto 2019, n. 21777; Cass., sez. III, 27 novembre 2018, n. 30592.

[16] La VI sez., ad esempio, ritiene che l’art. 134 disp. att. c.p.c. non sia suscettibile di applicazione analogica oltre i casi espressamente previsti: Cass., sez. VI, 27 novembre 2019, n. 31041.

[17] Questa l’espressione utilizzata dal Primo presidente, che si richiama al testo dell’art. 119 disp. att. c.p.c., anche se, come è stato notato, ormai l’estensore presenta in cancelleria non già la minuta ma, piuttosto, il testo integrale del provvedimento: v. G. Fichera, *Relazione n. 28*, cit., 29-30.

[18] Cass., sez. un., 20 maggio 2014, n. 11021, in *Foro it.*, 2014, I, 2072 con nota adesiva di F. Auletta, *La nullità (sanabile) della sentenza che manca di sottoscrizione di “un” giudice*; Cass., sez. trib., 18 luglio 2019, n. 19323; Cass., ord. sez. VI, 2 luglio 2018, n. 17193; Cass., sez. lav., 5 aprile 2017, n. 8817. In dottrina si sono occupati del difetto parziale di sottoscrizione della sentenza (senza indicazione dell’impedimento che ha impedito il rispetto delle previsioni di cui all’art. 132 c.p.c. e, per le ordinanze, 134 c.p.c.), escludendo che si tratti di inesistenza, salvo poi optare per differenti qualificazioni del vizio: G. Balena, *La rimessione della causa al primo giudice*, Napoli, 1984, 244-245; F. Auletta, *Nullità e inesistenza degli atti processuali civili*, Padova, 1999, 211 ss.; Id., *Sottoscrizione mancante, sottoscrizioni insufficienti: precisazioni sull’art. 161, 2° comma, c.p.c.*, in *Giust. civ*., 2001, I, 935 ss.; C. Consolo, *La sottoscrizione manchevole, ma non mancante (“omessa”), in una prospettiva neo-processual-razionalista*, in *Corr. giur*., 2014, 893 ss.

[19] Che, si noti, non raggiunge, invece, uniformità di vedute a proposito della funzione della sottoscrizione. Secondo alcuni (C. Besso, *La sentenza civile inesistente*, Torino, 1997, 295) la sottoscrizione avrebbe funzione di prova della partecipazione del giudice alla sua deliberazione, mentre secondo altri (F. Auletta, *Sottoscrizione mancante,* cit., 936) servirebbe a certificare la corrispondenza del contenuto del provvedimento al deliberato. Sarebbe sufficiente la certificazione proveniente da uno soltanto dei componenti del collegio.

[20] C. Besso, *La sentenza civile inesistente*, cit., spec. 294 ss.; Ead., *Omessa sottoscrizione della sentenza: possibili rimedi*, in *Giur. it*., 2002, 1859; Ead., *Ancora sulla rinnovazione della sentenza priva della sottoscrizione*, in *Giur. it*., 2003, 2242 ss.

[21] F. Auletta, *La nullità (sanabile) della sentenza*, par. IV e V della versione digitale reperita nella banca dati del *Foro italiano*; Id., *Sottoscrizione mancante*, cit., 937 e, prima ancora, in F. Auletta, *Nullità e inesistenza*, cit., 212.